

GRUPPO DI LAVORO ANEA



APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI

"Iter approvazione degli interventi di cui alla Legge 164/2014"

documento programmatico, linea guida, e ricognizione inerente il tema dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006

Sommario

1	Premessa	4
2	Analisi delle tematiche introdotte.....	6
2.1	Cosa si approva e chi approva	6
2.2	Il potere di esproprio e conseguenze dell'approvazione	6
2.3	Il procedimento di approvazione.....	8
2.4	Sintesi dell'ambito di applicazione della norma.....	8
3	Linee guida per l'approvazione dei progetti definitivi.....	10
3.1	Regolamentazione, deleghe, ruoli e competenze	10
3.2	Indicazioni per la presentazione del progetto da parte del Gestore del SII.....	12
3.2.1	ELEMENTI PRELIMINARI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	12
3.2.2	LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	14
3.2.3	REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO	15
3.3	L'approvazione del progetto definitivo	16
3.3.1	Verifiche preventive all'indizione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo	16
3.3.2	Conferenza dei Servizi e conclusione del procedimento.....	16
3.4	Variante urbanistica e titolo abilitativo	17
3.4.1	Variante urbanistica	17
3.4.2	Titolo abilitativo.....	18
3.5	Pareri e nulla osta tipici dell'approvazione delle opere del SII	19
3.5.1	Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs., 22 gennaio 2004, n. 42)	19
3.5.2	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	21
3.5.3	Vincolo idrogeologico e forestale (autorizzazione ai sensi del R.D. 30.12.1923 n.3267).....	23
3.5.4	Autorizzazioni e Concessioni Idrauliche (R.D. 523/1904).....	23
3.5.5	Concessioni di derivazione (R.D. 1775/1933).....	24
3.5.6	Nulla osta alla costruzione per condutture elettriche o metalliche (artt. 111, 112, 120 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e/o dell'art. 95 del D.Lgs. 01.08.2003 n. 259)	24
3.5.7	Autorizzazione sismica (d.P.R. 380/2001)	24
3.6	Modulistica (FAC – SIMILI).....	25
	MODELLO 1 – ELENCO DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	26
	MODELLO 2 – ELENCO ENTI/SOGGETTI DA CONVOCARE PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI	30
	MODELLO 3 – FAC-SIMILE LETTERA CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI	31
	MODELLO 4 – FAC-SIMILE ATTO (DECRETO, DETERMINA, DISPOSIZIONE) DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO	33
4	Ricognizione in merito all' iter di approvazione degli interventi ante 158bis.....	36

4.1	Informazioni generali sul campione	36
4.2	Approvazione progetti ante 158bis	36

1 Premessa

Si riporta di seguito l'articolo:

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - art. "158-bis. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante (articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera h), legge n. 164 del 2014)

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo."

L'articolo del D.Lgs. 152/2006 (più avanti anche TU 152) sopra riportato deve essere letto sia per le finalità con cui è stato promulgato sia per i temi e quindi le funzioni operative che introduce in capo agli Enti di Governo dell'Ambito (EGATO). Pertanto:

TEMI introdotti dall'articolo

- **cosa si approva:** l'oggetto dell'approvazione sono i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei PdA incluse modifiche sostanziali delle medesime opere interventi e impianti;
- **chi approva:** l'ente di governo dell'ambito (EGATO);
- **poteri connessi all'approvazione:** EGATO è autorità espropriante e può delegare in tutto o in parte tale potere al Gestore;
- **conseguenze dell'approvazione:** dichiarazione di pubblica utilità; variante urbanistica; titolo abilitativo;
- **come si approva:** mediante Conferenza di Servizi.

OBIETTIVO: sbloccare l'approvazione e quindi garantire la realizzazione delle opere del SII.

Il documento si articola nel modo seguente.

La **prima parte** del presente documento fornisce una lettura della normativa tesa a chiarire l'ambito di applicazione della disciplina.

La **seconda parte** mira a valutare i **temi** dandone una lettura operativa (linea guida) coerente con l'**obiettivo** dell'articolo stesso e nello specifico contesto in cui produce i suoi effetti, ovvero il Servizio Idrico Integrato.

Conseguentemente, in coerenza con tali valutazioni, le linee guida hanno lo scopo di coordinare e omogeneizzare per quanto possibile e opportuno l'attività di approvazione dei progetti definitivi. Sono ivi esaminati i ruoli e le procedure tipiche necessarie in relazione ai problemi del procedimento e, proprio al fine di semplificare e omogeneizzare tali procedure, sarà proposta una specifica scelta operativa.

Sono forniti dei modelli tipo per gestire la procedura ed infine una ricognizione effettuata sugli enti che già, in qualche modo, effettuavano tale attività.

2 Analisi delle tematiche introdotte

2.1 Cosa si approva e chi approva

Oggetto dell'approvazione: Progetti definitivi delle opere del SII inerenti investimenti previsti nei PdA

Il primo punto da affrontare è la definizione del progetto definitivo che nella normativa italiana rimanda al complesso di norme di cui al D.Lgs. 163/2006: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (più avanti TU 163).

Elemento fondamentale da analizzare è il seguente: il GESTORE per realizzare le opere del SII **DEVE** redigere progetti definitivi (nonché preliminari ed esecutivi)?

La risposta è **NO**. In questo il TU 163 è chiaro: all'art. 3, comma 5, il SII (ACQUA) è definito fra i SETTORI SPECIALI cui non si applica il capo IV, della parte II, del TU in materia di progettazione.

I gestori pertanto non sono tenuti a progettare le opere ai sensi e ai livelli individuati per le altre opere pubbliche. Non si ritiene peraltro che lo siano mai stati né che fosse stato individuato nella regolazione nazionale altro soggetto che approvasse eventualmente i progetti dei gestori. Del caso, in via interpretativa, probabilmente già poteva essere individuato lo stesso Ente di Ambito come soggetto principale di programmazione e controllo e titolare "pubblico" dell'interesse a realizzare gli interventi programmati su scala d'ambito.

Chi approva i progetti definitivi ai sensi dell'art. 158bis del TU 152 è senza dubbio l'EGATO ma in questo senso l'EGATO non sostituisce altro ente preposto. Tale risulta una competenza nuova nel settore.

In tal senso si può interpretare quanto introdotto dall'art. 158bis del TU 152 come materia di regolazione "nuova" per gli EGATO potendo definire quando il Gestore **DEVE** produrre un **progetto definitivo** affinché EGATO eserciti i suoi poteri di approvazione ed esproprio. Proprio quest'ultimo potere, specifico e non delegabile ad altri enti, salvo ai Gestori ed in virtù della legge stessa, è l'elemento chiave per cui risulta necessaria tale competenza.

Nell'ambito della regolazione possibile in materia possono essere chiariti anche eventuali aspetti quali la possibilità, se del caso, di approvare o comunque prevedere valutazioni sul progetto preliminare e/o esecutivo.

2.2 Il potere di esproprio e conseguenze dell'approvazione

Trattare i poteri conseguenti all'emanazione dell'art. 158bis del TU e gli effetti che produce può dare un indirizzo all'effettiva attività che l'EGATO può avere in materia. Tale interpretazione ovviamente va a sua volta temperata con l'obiettivo, già citato, della norma "Sblocca Italia" ossia GARANTIRE la realizzazione delle opere del SII.

In questo senso il cardine dell'articolo lo si ritrova nel potere espropriativo. Questo è tipico dell'autorità competente alla realizzazione di un'opera di pubblica utilità nel settore specifico e, se realizzata da un concessionario, il potere è a lui delegabile. Quanto ai sensi dell'art. 158bis del TU 152 come principio è già presente anche nel DPR 327/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - all'art. 6, commi 1 e 8.

Tale **potere di esproprio** non può che essere dell'ente titolare dell'approvazione pertanto oggi è **esclusivo dell'EGATO**.

Solo nel caso in cui un'opera, di successivo interesse o gestione del SII, realizzata da altro ente (previa specifici accordi o convenzioni) si può pensare che tale potere (approvazione e esproprio) sia esercitato da altro soggetto in quanto "depositario" diretto della programmazione di tale infrastruttura. Esempio sono le opere, anche del SII, che i comuni realizzano previa convenzione ai sensi dell'art. 157 del TU 152.

Al potere di esproprio e di approvazione del progetto definitivo consegue, anche questo in armonia con quanto già disposto nel DPR 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità, ultimo atto amministrativo propedeutico all'emanazione ed esecuzione dell'esproprio stesso.

Pertanto la norma nazionale ha probabilmente voluto razionalizzare a livello nazionale un elemento cardine che viceversa era demandato ad interpretazioni o specificità regionali:

- per espropriare deve essere chiaro il titolare del potere di esproprio (EGATO);
- per espropriare risulta necessaria la dichiarazione di pubblica utilità possibile solo con l'approvazione di un progetto definitivo.

Di qui la necessità di richiamare anche nel settore speciale ACQUA la progettazione definitiva tipica di opere pubbliche in altri settori ai sensi del TU 163.

L'approvazione ai sensi dell'art. 158 bis produce ulteriori effetti fra cui la variante urbanistica e l'acquisizione del titolo abilitativo, se necessari.

Preme a questo punto distinguere i due effetti sopra citati rispetto a quello che è il potere espropriativo.

Il comune, in primis, non è *espropriato* delle sue funzioni di governo del territorio e conseguentemente in materia di edilizia.

Perciò il PRG, Piano Strutturale, piano e regolamento urbanistico che dir si voglia resta di competenza del Comune e pertanto niente impedisce al Comune stesso di essere titolare di un procedimento urbanistico e, conseguentemente, di rilasciare il titolo abilitativo anche se inerente ad opere del SII.

La via maestra al fine di pianificare le opere ed il territorio con la massima coerenza sarebbe quella, quando possibile, di indicare al pianificatore territoriale fin dalla fase di formazione del piano urbanistico caratteristiche e ubicazione del depuratore, campo pozzi, serbatoio o potabilizzatore, peraltro plausibilmente necessari allo sviluppo del territorio stesso e alla sua corretta urbanizzazione.

A differenza del potere espropriativo il Comune (o l'ente territoriale preposto) può mantenere in via generale la possibilità di effettuare varianti urbanistiche o rilasciare titoli abilitativi su opere del SII, salvo che non sia "invocata" l'applicazione dell'art. 158bis del TU 152 approvando così l'EGATO il progetto definitivo.

E' da sottolineare comunque che variante urbanistica e necessità di vero e proprio titolo abilitativo (cioè permesso a costruire e non SCIA/DIA o comunicazione di altro tipo) tipicamente coincidono con una nuova opera realizzata su terreni non di proprietà pubblica, pertanto da espropriarsi, e quindi le fattispecie frequentemente coincidono.

Si evidenzia infine che l'opportunità di variante urbanistica disposta ai sensi del 158bis è tanto più efficace quanto più norme regionali in materia di governo del territorio contemplino le fattispecie di opere e approvazioni di cui all'art. 158bis, incluso procedure di VAS(o assoggettabilità a VAS) sul piano urbanistico.

In tal senso è opportuno ed auspicabile il recepimento dell'art. 158bis del TU152 da parte di norma regionali in materia urbanistica, si veda anche l'approfondimento di cui al punto 3.4..

2.3 Il procedimento di approvazione

Altro elemento che merita valutazione nell'applicazione dell'art. 158bis del TU 152 e l'iter di approvazione.

L'iter richiama la procedura tipica della L. 241/90, ma sottolinea la necessità di una prassi che di norma è uno strumento ma non un obbligo del procedimento ossia la Conferenza di Servizi.

Da una lettura del disposto qualora l'EGATO approvi un progetto definitivo ai sensi del 158bis CONVOCA, e non "può convocare" come da tipica prassi, apposita conferenza di servizi.

Tale obbligo potrebbe scaturire proprio dalla specifica funzione di variante urbanistica come strumento eccezionale che seppur disposta dall'EGATO necessita di un confronto con l'ente di governo del territorio (Comune) ed anche in questo senso si trova coerenza con le disposizioni del DPR 327/2001 in materia di variante urbanistica e apposizione del vincolo espropriativo (art. 10).

La conferenza di servizi pare pertanto necessaria per l'approvazione di tali progetti definitivi. Risulta altresì tipicamente opportuna nei casi tipici di complessità del procedimento.

Le tematiche da regolare in relazione a ciò sono:

- Il livello di delega al Gestore della procedura espropriativa;
- Il conseguente ruolo dell'EGATO nelle fasi di avvio del procedimento, conferenza di servizi e approvazione, fase di esproprio.

Vista la struttura tipicamente *snella* degli enti di ambito e la necessità di mantenere nel Gestore il soggetto che progetta le opere ed in questo senso "progetta" anche gli espropri e ne da esecuzione, si ritiene che sia opportunamente delegabile tutta la fase di esproprio dall'avvio del procedimento all'emanazione del decreto, fino all'esecuzione e alle successive fasi di trascrizione e pagamento.

2.4 Sintesi dell'ambito di applicazione della norma

Partendo dal presupposto che l'approvazione di un progetto possa considerarsi appartenere alla fase già gestionale del SII, (e quindi alla sfera di competenza del Gestore), ricordato anche che rispetto al Codice dei Contratti Pubblici il SII è "sette speciale" (in particolare non si applicano le norme ivi previste in punto di progettazione interna ed esterna, procedure di affidamento, livelli della progettazione) l'EGATO può privilegiare una lettura delle competenze assegnate dall'art. 158 bis armonica con le sue funzioni tipiche di programmazione e pianificazione del SII e non invasiva rispetto all'attività del gestore e/o volendo regolatoria anche in tale materia disciplinando quando il gestore DEVE produrre progetti definitivi

distinguendo i casi in cui il gestore nell'ambito della propria autonomia può comunque progettare ma senza invocare approvazioni ai sensi del 158bis del TU 152.

Sul solco di quanto sopra, l'EGATO è chiamato ai sensi dell'art. 158 bis ad approvare NON tutti ed indistintamente i progetti inerenti il SII. L'intervento dell'EGATO dovrà intendersi limitato ai casi in cui l'approvazione di un progetto presupponga l'esercizio di un "potere" attribuitole espressamente dalla legge, come nel caso in cui vi sia necessità di espletare un esproprio, o d'opportunità nel caso in cui il progetto costituisca "variante" ad uno strumento di pianificazione territoriale, o in via residuale laddove si configuri un interesse pubblico tale da giustificare un'avocazione da parte dell'EGATO di un'attività che resta, comunque, del gestore (es. approvazione progetto in seno ad un accordo di programma o ad un procedimento per l'ottenimento di finanziamenti, o nell'ambito di un procedimento sanzionatorio UE).

Da quanto esaminato si possono sintetizzare alcuni elementi cardine sulla necessità di approvazione di competenza di EGATO:

1. Nel caso di esproprio **DEVE** essere prodotto un progetto definitivo, inerente investimenti del SII previsti in pianificazione, che **DEVE** essere approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito per la necessaria dichiarazione di pubblica utilità¹;
2. Nel caso di variante urbanistica **PUO'**, e probabilmente per celerità si rende opportuno, che il Gestore rediga un progetto definitivo e che l'EGATO lo approvi ai sensi dell'art. 158bis, rilasciandone anche il titolo abilitativo;
3. Nel caso di procedimenti complessi/bloccati o di forte interesse pubblico **PUO'**, e probabilmente si rende opportuno, che il Gestore rediga un progetto definitivo e che l'EGATO lo approvi ai sensi dell'art. 158bis;
4. L'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158bis del TU 152 necessita di conferenza di servizi.

Si sottolinea che tale approccio pare coerente con lo spirito della norma che è opposto rispetto all'appesantimento di procedure, e deve essere calato nelle realtà degli ambiti e degli affidamenti del settore, al fine di sbloccare SOLO opere bloccate o potenzialmente critiche.

¹ Si ritiene che il progetto debba essere approvato anche nel caso in cui, per uno specifico procedimento autorizzativo, valutativo o quant'altro previsto in una normativa, tale specifica norma preveda che un progetto definitivo debba essere redatto. E' altresì vero che tali casi frequentemente attengono a norme regionali che già individuano un soggetto preposto all'approvazione. Pertanto dovranno essere individuate a livello regionale o localmente le più opportune procedure (auspicabilmente specifico articolo in LR, o accordo di programma ecc...) per coordinare tale procedimento e il dettame dell'art. 158bis per evitare ridondanze procedurali e una "doppia" approvazione.

3 Linee guida per l'approvazione dei progetti definitivi

Il presente capitolo individua gli elementi e le figure cardine del procedimento di approvazione delle opere proponendo delle soluzioni operative puntuali che potranno essere recepite in tutto o in parte dai vari EGATO al fine di regolamentare la "nuova" competenza attribuita dall'art. 158bis del TU 152.

3.1 Regolamentazione, deleghe, ruoli e competenze

E' opportuno che EGATO individui le deleghe al Gestore in **materia di espropri** e conseguentemente i ruoli nel procedimento.

Fra le questioni da regolamentare, nella procedura d'esproprio, da parte di EGATO risulta necessario capire quali «ruoli» svolge il gestore e quali l'EGATO stesso:

- Promotore (Gestore)
- Autorità Espropriante (EGATO con possibile delega)
- Beneficiario (Comune/Comuni, EGATO, Gestore)

Molti adempimenti legati a condivisione delle indennità, pagamenti e registrazioni restano connesse al beneficiario; quindi se si vuole «semplificare» la procedura è opportuno che il Gestore sia anche il Beneficiario, fatta salva la necessità di voltura/cessione della proprietà a fine concessione.

Nella successiva disamina pertanto si ritiene di individuare nel **Gestore** il ruolo di promotore nonché di beneficiario (pro tempore) dell'esproprio.


Si ritiene altresì di proporre di individuare nel **Gestore** l'attore delle seguenti fasi:

- avvio del procedimento espropriativo ex artt. 11 e 16 del DPR 327/2001;
- comunicazione inerente all'approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità con preavviso di emanazione del Decreto di Esproprio;
- individuazione dell'indennità e emanazione del Decreto di Esproprio;
- esecuzione del Decreto;
- trascrizioni, depositi e pagamenti delle indennità definitive.

Tutto ciò necessita di un'esplicita modifica della convenzione di Gestione tesa a delegare *traslativamente* tali poteri da EGATO al Gestore in forza dell'art. 158bis del TU 152.

Probabilmente resta opportuno che l'EGATO, visto il suo ruolo legato all'approvazione del progetto (in generale) e non solo al tema espropriativo, mantenga in capo a se l'attivazione della conferenza di servizi e l'atto definitivo di approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità.

Il seguente schema esemplifica i ruoli proposti dalla fase di avvio del procedimento fino alla chiusura della procedura espropriativa:



Si riporta di seguito un esempio di articoloda *Convenzione* finalizzato alla delega del potere espropriativo:

Art. - Delega dei poteri espropriativi.

1. L'Ente di Governo dell'Ambito, ai sensi degli artt. 3 comma 2 e 6 comma 8 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ed in applicazione dell'articolo 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., DELEGA AL Gestore l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima autorità risulti titolare ai sensi di legge.
2. In attuazione di quanto disposto al precedente comma, le parti concordano che l'ambito di estensione della delega comprende [*individuare ambito: p.e. tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.10 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità*].
3. La titolarità dei beni espropriati è intestata al Gestore. Tali beni seguono la disciplina generale dei beni strumentali al s.i.i. e, pertanto, alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, riscatto o recesso saranno restituiti all'Ente di Governo dell'Ambito, o al/i soggetto/i da questa indicato/i ai sensi della presente Convenzione;
4. E' in capo al Gestore anche l'onere relativo allo svolgimento delle procedure espropriative nonché la stipula a propria cura e spese degli eventuali atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte.

Il **GESTORE** si dovrà pertanto dotare di un **UFFICIO ESPROPRI**ma anche di una **STRUTTURA DI PROGETTAZIONE** e/o di **SPECIFICI RUOLI** tali da predisporre un progetto definitivo, laddove si configuri la necessità di approvazione, qualitativamente corrispondente alla normativa (TU 163, DPR 207/2010) e a quanto richiesto dall'Ente di Governo dell'Ambito. E' opportuno che l'EGATO regolamenti anche tali aspetti, ricordando che la normativa del TU 163 sulla progettazione deve essere richiamata proprio perché non è obbligatoria nel settore idrico..

Nello specifico il **GESTORE** è opportuno che si doti di **RUP o di figure analoghe**. Si richiama il significato e compito di tale ruolo:

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

La figura incaricata di **indirizzare, definire e verificare l'intero ciclo di progetto** è il **RUP** (articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 e articoli 9 e 10 del DPR 207/2010).

Ogni Amministrazione nomina un RUP prima di predisporre gli Studi di Fattibilità (SdF) o Progetti Preliminari (PP) figura unica per le fasi di progettazione, affidamento e esecuzione. Prevista una deroga per le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, in quanto in tali casi (gestori del SII) la norma prevede che **possano essere individuati più soggetti** quali Responsabili del Procedimento (più avanti RdP163 se riferiti al TU163 e di norma riferiti a funzioni esercitate dal Gestore), limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenuti.

Nel merito dell'attività di progettazione l'azione del RUP (art.10 lett. c,e,f,o DPR 207/2010) prende avvio con la redazione del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) nucleo embrionale del futuro progetto. Il RUP verifica quindi che nel progetto definitivo /esecutivo siano rispettate le indicazioni del DPP e del progetto preliminare, ed infine effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle **indicazioni del documento preliminare** e alle **disponibilità finanziarie**, nonché **all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili**.

L'EGATO, nel regolamentare la qualità della progettazione attesa e le certificazioni minime che il Gestore deve fornire a garanzia del procedimento, internamente a sua volta dovrà individuare i soggetti preposti alla valutazione del progetto, all'attivazione e svolgimento della Conferenza di Servizi e quindi all'emanazione dell'atto finale.

Attiene alla specifica struttura giuridica e organizzativa dell'ente d'ambito individuare tali ruoli.

All'EGATO nell'ipotesi operativa sopra individuata competono più in dettaglio le seguenti fasi:

- a. rendere procedibile l'intervento proposto, previa verifica della documentazione pervenuta;
- b. rilasciare al Gestore il nulla osta a procedere con l'avviso di avvio del procedimento ai privati;
- c. indire e convocare la conferenza dei servizi e predisporre gli atti necessari per l'approvazione definitiva dell'intervento, compresa eventuale relazione conclusiva del procedimento istruttorio
- d. predisposizione dell'atto (determina, decreto...) e adozione del provvedimento finale.

Nel merito si richiama gli art. 4 e 5 della L. 241/90 in materia di responsabilità del procedimento (più avanti anche RdP241 e di norma riferito a funzioni di EGATO).

Nell'ambito di tali attività possono essere avanzate richieste di integrazione al Gestore e richieste di chiarimento o di pareri presso enti coinvolti nel procedimento.

3.2 Indicazioni per la presentazione del progetto da parte del Gestore del SII

3.2.1 ELEMENTI PRELIMINARI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Risulta opportuno per i progetti da approvarsi ai sensi del 158bis, al fine di non omettere alcuni elementi **preventivi alla redazione del definitivo**, richiedere al Gestore elementi integrativi al progetto definitivo (laddove non si sia già valutato/approvato) un progetto preliminare. Tali elementi permettono di effettuare delle valutazioni delle scelte progettuali possibili quale "**cerniera**" fra la programmazione PdA/PdI e la valutazione di un'opera ad alto livello di dettaglio (progetto definitivo). A titolo indicativo possono essere individuate le seguenti tipologie di opere eventualmente esemplificabili in prima istanza in termini economici (p.e. maggiori o minori di 1 milione di €):

- **OPERE RILEVANTI E/O COMPLESSE** Deve essere redatto un DPP (Documento Preliminare alla Progettazione – successivamente descritto) specifico per l'intervento di interesse eventualmente da inviare o discutere con EGATO prima di avviare le successive fase di progettazione; al fine diversificano la rispondenza degli obiettivi e strategie contenuti nel DPP anche in relazione alla pianificazione vigente e propongono modifiche/integrazioni o un nulla osta a procedere secondo la strategia individuata. Il progetto definitivo dovrà comunque successivamente della relazione illustrativa del progetto preliminare (successivamente descritto).
- **OPERE MINORI** e facenti parte di uno schema territoriale vasto e oggetto di MASTER PLAN. Si tratta dei casi in cui il gestore ha redatto un master plan tendente a ricercare una soluzione progettuale ottimale di area vasta, ovvero comprendente la realizzazione di numerose opere poi progettabili singolarmente. Il gestore trasmette a EGATO il Master Plan di inquadramento dell'opera in progetto unitamente al progetto definitivo della stessa.

- OPERE MINORI o di non particolare complessità singolarmente individuate. Il Gestore trasmette il definitivo unitamente alla Relazione illustrativa del progetto preliminare con particolare riferimento ai temi della scelta delle alternative e della soluzione selezionata con esposizione della fattibilità dell'intervento (vedi art.18, comma 1, lettere a) e b) del DPR 207/2010 e, per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, il resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare, chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento (vedi art.19, comma 2 del DPR 207/2010).

Il Documento Preliminare alla Progettazione

Il DPP è un passaggio progettuale all'interno del quale sono definiti gli obiettivi e vengono programmate tutte le procedure da applicare per raggiungerli.

In esso viene stabilito: quali passaggi progettuali debbono essere svolti (in ragione di una particolare semplicità/complessità dell'intervento il RUP può ridurre/integrare i documenti progettuali); la programmazione temporale delle attività; il modello di procedura e quello di controllo; oltre ovviamente al costo dell'intervento stesso.

Il RUP deve inoltre svolgere un'azione di coordinamento delle attività alla base della redazione del progetto preliminare verificandone l'aderenza alle indicazioni fornite dal DPP, verificando altresì che nella progettazione preliminare siano presenti e ben specificati, gli indirizzi da sviluppare nei successivi livelli di approfondimento progettuale.

Nelle successive fasi di progettazione, definitiva ed esecutiva, il RUP è ancora presente e sovrintende non solo alla verifica formale degli elaborati predisposti dal progettista, ma deve anche verificare che gli stessi siano conformi agli indirizzi espressi nel DPP e nella Progettazione Preliminare.

Si riporta nel seguito una traccia tipo di indice, tratta dalla norma UNI 10722-2:2007 "Qualificazione e controllo del progetto di nuove costruzioni - Definizioni del programma d'intervento" tramite la quale è possibile fornire un indice tipo per lo sviluppo del DPP.

- Quadro della situazione esistente
- Obiettivi generali dell'intervento - Esigenze e bisogni da soddisfare
- Regole e norme tecniche da rispettare
- Strategia dell'intervento
- Prestazioni richieste
- Linee guida alla progettazione
- Fasi progettuali, sequenza logica e tempistica di svolgimento
- Livelli di progettazione ed elaborati grafici e descrittivi da produrre
- Impatto delle opere sulle componenti ambientali
- Fonti di finanziamento e stima dei costi
- Vincoli di legge
- Disponibilità delle aree
- Gestione e manutenzione delle opere

La Relazione illustrativa del progetto preliminare (art. 18 DPR207/2010)

La relazione illustrativa deve contenere:

a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni per la determinazione della soluzione progettuale migliore riportando le soluzioni progettuali alternative prese in esame;

b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale;

c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

In particolare in relazione al punto a) si forniscono:

- soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico e sotto il profilo dell'inserimento ambientale
- illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni (una stima dei costi operativi delle soluzioni oltre che di investimento in relazione alla scelta è importante)

3.2.2 LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

IL PROGETTO DEFINITIVO – art. 93, comma 4, D.Lgs. 163/2006

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni [--]

Si ricorda che (art. 93, comma 2, D.Lgs. 163/2006):

È consentita altresì l'omissione di uno dei [...] livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui [...] al preliminare

L'art.24 del DPR 207/2010 indica gli elaborati che compongono il progetto definitivo, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento (RdP163).

- IL PROGETTO DEFINITIVO – L'art.24 del DPR 207/2010:relazione generale;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici;
- studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- piano particellare di esproprio;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo;
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

In aggiunta a tale quadro si richiama quando detto precedentemente in relazione alla presentazione della relazione illustrative del progetto preliminare o di altri documenti quali il DPP o un masterplan.

3.2.3 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Requisiti indispensabili, salvo casi eccezionali e concordati, affinché l'EGATO avvii il procedimento di approvazione indicato è che l'intervento/investimento in questione sia inserito nel Pdl/PdA. Elemento di particolarità è la conformità urbanistica che dovrà essere segnalata o meno dal Gestore esplicitamente ed eventualmente sarà oggetto di procedura di variante (vedi anche successivi approfondimenti).

Il gestore provvede nella richiesta di approvazione del definitivo successivamente alla conclusione del procedimento di avviso ai privati, attraverso l'invio di:

- a) Estremi identificativi dell'intervento nel Programma degli interventi;
- b) Elenco documentazione presentata;
- c) Copia cartacea e/o digitale sottoscritta del progetto;
- d) Eventuale copia degli atti urbanistici che attestino la conformità dell'intervento con la pianificazione comunale ovvero la necessità di variante;
- e) Certificazione del RUP o del responsabile del procedimento incaricato RdP163, attestante la verifica condotta sulla documentazione presentata (ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 53 del DPR 207/2010). Tale certificazione si esplica in una relazione sintetica nella quale sono descritte eventuali motivazioni per l'esclusione di alcuni elaborati progettuali perché non cogenti per il procedimento; l'elenco dei soggetti da invitare in conferenza dei servizi con riferimento ai pareri da ottenere e agli elaborati di dettaglio eventualmente funzionali all'espressione di tali pareri (vedi anche lettera g); la conformità urbanistica dell'opera da realizzare ed i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici ed interferenze specifiche;
- f) Elenco enti/soggetti da convocare per la conferenza dei servizi, con indicazione dei pareri/autorizzazioni/permessi richiesti a ciascuno e finalizzati all'approvazione del definitivo e relativi riferimenti alla documentazione progettuale;
- g) Certificazione del RUP o del responsabile del procedimento incaricato (RdP163), attestante la regolarità dell'avvio del procedimento ai privati con allegata comunicazione di avvio del procedimento, osservazioni pervenute e controdeduzioni formulate.

A margine della presente trattazione si formula un'ipotesi procedurale da seguirsi per interventi particolarmente complessi in ordine agli enti coinvolti e/o all'entità degli interessati alle attività espropriative. In tali casi può valutarsi opportuna da parte del Gestore una verifica preventiva a livello di **progettazione preliminare**.

Tale modalità può essere adottata anche nel caso si ritenga opportuna per ragioni di urgenza, ovvero finalizzata ad acquisire in tale sede indicazioni progettuali che permettano una più agevole acquisizione dei permessi/autorizzazioni/nulla osta necessari all'approvazione e poi esecuzione dell'intervento.

A tal fine potrà essere convocata una **conferenza di servizi istruttoria** secondo le modalità indicate dall'art. 14bis della legge 241/90. Il soggetto responsabile del procedimento, per questo particolare caso, è generalmente da individuarsi nel Gestore del SII in quanto anche concessionario di lavori pubblici (art. 14 comma 5 della L. 241/90).

Sarà adottata in via generale la seguente procedura:

- il progetto preliminare dovrà essere redatto secondo le indicazioni riportate all'articolo 17 e seguenti del DPR 207/2010;
- la documentazione dovrà comprendere una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indicherà i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste;
- il Gestore comunicherà agli interessati alle attività espropriative l'avvenuto deposito del progetto preliminare al fine di acquisire anche loro eventuali osservazioni;
- la conferenza sarà chiusa con un verbale e relativi allegati a cura del responsabile del procedimento;
- Il progetto definitivo successivamente elaborato dal Gestore dovrà tener conto di quanto riportato a verbale della conferenza di servizi istruttoria preliminare.

3.3 L'approvazione del progetto definitivo

3.3.1 Verifiche preventive all'indizione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo

Il Responsabile del procedimento (RdP241), ricevuta la richiesta di approvazione del progetto definitivo da parte del GESTORE, e dopo aver concluso gli scambi inerenti al nulla osta per l'avvio del procedimento verso i privati verifica la procedibilità dell'approvazione del progetto analizzando:

- la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione vigenti (PdA /PdI) e la coerenza del progetto in termini di copertura economica
- la coerenza del progetto con le prescrizioni apportate nell'ambito della eventuale conferenza istruttoria effettuata sul progetto preliminare;
- l'eventuale conformità urbanistica dell'area di intervento
- la completezza del materiale fornito che dovrà essere conforme in via generale a quanto definito dal D.Lgs. 163/06 (artt. da 93 a 98) e dal DPR 207/2010 (sez. III) per la progettazione a livello definitivo.
- la presenza delle attestazioni richieste al Responsabile del procedimento (RdP163) in relazione a: documentazione presentata e regolarità dell'avvio del procedimento (eventuale), con allegati i documenti.

3.3.2 Conferenza dei Servizi e conclusione del procedimento

Successivamente alla verifica operata sulla documentazione pervenuta dal Gestore, il Responsabile del Procedimento (RdP241) indice e convoca con la medesima comunicazione la seduta della Conferenza dei servizi ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.

La data della prima riunione è fissata al **trentesimo giorno** successivo all'invio della convocazione (art. 14bis L.241/90).

La documentazione progettuale deve essere inviata o messa a disposizione dei soggetti convocati.

I lavori della conferenza sono presieduti dal Responsabile del Procedimento sopra indicato (RdP241), il quale redige il verbale della stessa valutando se chiudere la conferenza ovvero convocarne più sedute in funzione di criticità eventualmente emerse.

Alla conclusione dei lavori della Conferenza è dato atto che *“valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, sarà adottata la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti”* (comma 6-bis art.14ter L.241/90). Viene inoltre dato atto che con il provvedimento finale di competenza dell’EGATO ai sensi dell’art.14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/1990 (approvazione progetto e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera – art. 158bis del TU 152 - sarà dichiarata, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità se del caso apposto il vincolo preordinato all’esproprio e/o disposta la variante urbanistica e acquisito il titolo abilitativo.

Il Responsabile del procedimento (RdP241), predisposta la conclusione del procedimento istruttorio cui sono allegati i verbali sottoscritti dai partecipanti, i pareri acquisiti e gli elaborati di progetto, trasmette il tutto al Responsabile dell’atto finale di approvazione (ovvero all’organo preposto a tale approvazione finale).

Per concludere, si prendono in considerazione gli effetti del dissenso espresso nella Conferenza dei Servizi:

Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi – art. 14quater L.241/1990

Si sottolinea che Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni **ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale**, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, **deve essere congruamente motivato**, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e **deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso**. Se però il dissenso della Soprintendenza è motivato in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione[...]

3.4 Variante urbanistica e titolo abilitativo

3.4.1 Variante urbanistica

L’aspetto della variante agli strumenti urbanistici risulta di fondamentale importanza nell’ambito della competenza di cui trattasi. Come riportato nella prima parte del presente documento tale possibilità non pare sottratta agli enti di governo del territorio (Comuni, salvo casi particolari), se non invocata l’approvazione ai sensi dell’art. 158bis del TU 152, risulta però un’opportunità di particolare interesse per il settore. Non ultimo quando i tempi e gli interessi dell’opera siano *de facto* sovracomunali.

Accettata la possibilità, per via interpretativa, che il potere del 158bis inerente materia ambientale superi la competenza concorrente del governo del territorio fra regione e stato resta non semplice attivare la variante se le leggi regionali di settore non disciplinano tale prassi. Ulteriormente la variante a uno strumento di pianificazione territoriale comporta una procedura (almeno) di assoggettività a VAS che di solito attiene al Comune stesso, salvo interpretare che la VAS non risulta necessaria in quanto opera puntuale eventualmente sottoposta a VIA.

Si riporta l’esempio di alcune norme regionali della Toscana che paiono particolarmente efficaci per dare chiarezza sul tema:

L.R.T. 65/2014 - Norme per il governo del territorio. - Articolo 34 Varianti mediante approvazione del progetto.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 e dall'articolo 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, ove non comporti effetti sovracomunali, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.

L.R.T. 10/2010 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Art. 6 Casi di esclusione.

[...]

1-bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

3.4.2 Titolo abilitativo

Anche per tale parere si ritiene che non sia sottratta ai Comuni la possibilità di rilasciare il permesso a costruire o titolo abilitativo che dir si voglia, anche su opere del SII laddove non attivata la procedura ex art. 158bis del TU 152. Tale rilascio, perlomeno per quanto attiene il vero e proprio permesso a costruire è di norma quasi esclusivo di nuove opere o di *ristrutturazioni*, quindi probabilmente di necessaria approvazione da parte dell'EGATO, tanto più che le norme regionali frequentemente favoriscono ancor di più attività edilizia sottoposta a mera comunicazione/Scia o simili. Si riporta di seguito una sintesi dei principi e dei disposti della norma nazionale.

Titolo abilitativo – DPR 380/2001 (è materia concorrente, da verificare normative regionali)

- Edilizia libera (manutenzioni ordinarie, strutture temporanee ecc... anche manutenzioni straordinarie ecc..previa comunicazione)
- Permesso a costruire (nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e edilizia, da includersi le nuove urbanizzazioni)
- SCIA e DIA (altri casi, varianti del permesso a costruire non sostanziali e urbanisticamente «conformi», interventi disciplinati da piani attuativi ecc..)

Se l'intervento è approvato dall'EGATO in base all'art. 158bis del TU 152 implica il rilascio del titolo abilitativo, risulta opportuno che il Gestore si confronti con il comune al fine di corredare il progetto definitivo di tutti quegli elementi previsti nella disciplina edilizia/urbanistica comunale. Tipicamente:

- il rispetto dei vincoli insistenti sull'opera (es. vincoli di Bene culturale, paesaggistico o archeologico ai sensi del D.lgs 42/2004; vincoli idrogeologico, di ambito fluviale ed idraulico; altri);
- la conformità alla disciplina urbanistico-edilizia di livello nazionale e regionale, nei diversi settori afferenti alla tutela idraulica, geologica e sismica, alla sicurezza statica ed antincendio delle costruzioni, alle distanze minime dai confini e tra le costruzioni, alle dotazioni di parcheggi

prescritti, all'accessibilità anche da parte dei soggetti diversamente abili, l'igiene e salubrità delle costruzioni, la protezione contro il rumore;

- la conformità allo strumento urbanistico comunale ed al Regolamento edilizio, verificando ad esempio la disciplina di tutela idraulica, geologica e sismica definita dallo strumento urbanistico, la disciplina generale e particolare definita dallo strumento urbanistico ed i relativi requisiti in termini di dotazioni riferite ai diversi usi, la disciplina igienico-sanitaria delle costruzioni e dei locali definita dal Regolamento edilizio ed i relativi requisiti generali e particolari (distanze minime dai confini e tra le costruzioni, dotazioni generali di impianti e servizi, dimensionamento, posizionamento, areazione ed illuminazione dei locali).

3.5 Pareri e nulla osta tipici dell'approvazione delle opere del SII

Di seguito alcuni approfondimenti su ulteriori pareri tipici dei procedimenti di approvazione del SII e fonti normative correlate. In molti casi si rimanda alle discipline regionali in materia che possono aver declinato procedure e attribuite competenze specifiche del territorio.

3.5.1 Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs., 22 gennaio 2004, n. 42)

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dagli articoli 146 e 147 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. modifiche).

L'autorizzazione mira a verificare la conformità degli interventi di trasformazione di immobili e aree alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico nonché ad accertare la compatibilità ai valori paesaggistici ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio e la congruità con i criteri di gestione dei beni.

Sono elencate nel seguito le categorie di beni paesaggistici sottoposte a tutela (in corsivo quelle più facilmente riscontrabili nella realizzazione di interventi del SII):

1. gli immobili e le aree di interesse pubblico (elencate all' art 136) che, per l'intrinseco valore paesaggistico, sono oggetto dei provvedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico secondo le modalità stabilite dal Codice (artt. 138 -141). In questa categoria di beni sono compresi:
 - le cose immobili aventi cospicui caratteri di bellezza naturale o singolarità geologica;
 - le ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
 - le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
2. le aree tutelate per legge elencate all'art 142. Si tratta, con piccole modifiche, delle categorie di beni introdotte dalla legge Galasso (Legge 8 agosto 1985, n. 431) e poi confermate nell'ordinamento, con modifiche, dal previgente Testo Unico dei Beni Culturali (D.Lgs. 490/99)
 - i *territori costieri* compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - i *territori contermini ai laghi* compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 - i vulcani;
 - le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. Si tratta di *beni paesaggistici tipizzati* in base alle loro specifiche caratteristiche che il piano paesaggistico individua e sottopone a tutela mediante specifica disciplina di salvaguardia e utilizzazione (art. 143 c. 1 lettera i).

Elementi inerenti la redazione della relazione paesaggistica

Laddove il progetto debba essere sottoposto alla verifica di compatibilità paesaggistica, la documentazione (relazione paesaggistica) che il gestore deve predisporre, unitamente agli elaborati del definitivo, resta individuata dal D.P.C.M 12/12/2005.

Finalità e i contenuti minimi.

La Relazione Paesaggistica deve dar conto:

- dello stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste
- delle caratteristiche progettuali dell'intervento
- dello stato dei luoghi dopo l'intervento

Elaborati di analisi dello stato attuale

- descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell'area di intervento
- livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento
- rappresentazione fotografica del contesto paesaggistico e dell'area di intervento

Elaborati di progetto

- inquadramento generale
- area di intervento
- opere in progetto

Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica

- simulazione stato modificato
- previsione degli effetti sul paesaggio
- opere di mitigazione e/o misure di compensazione

Per quanto riguarda gli elaborati di analisi dello stato attuale, la maggior parte di questi è integralmente desumibile, con i dovuti approfondimenti, dai documenti allegati agli atti di pianificazione paesaggistica e urbanistico-territoriale di livello regionale, provinciale e comunale.

Per quanto riguarda gli elaborati di progetto, questi coincidono in massima parte con il corredo documentale già previsto in allegato alla richiesta di autorizzazione.

La relazione illustrativa dell'intervento, oltre ai contenuti della consueta relazione tecnica, deve contenere la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, con riferimento:

- alle caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriranno le opere previste
- alle misure di tutela e alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli.

Il testo esplicita le ragioni del linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento alla tradizione locale ovvero alle esperienze dell'architettura contemporanea.

Inoltre, la Relazione Paesaggistica deve produrre gli elaborati contenenti gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica, tramite i quali sia possibile valutare adeguatamente gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte (rendering) e i conseguenti elementi di mitigazione e compensazione necessari, nonché la previsione degli effetti significativi sul paesaggio, con particolare riguardo agli interventi soggetti a procedure di V.I.A..

Nelle note all'Allegato Tecnico del DPCM vengono inoltre elencati, a titolo esemplificativo, alcuni possibili parametri di lettura dei caratteri paesaggistici dei luoghi e alcuni parametri utili per la verifica dell'impatto paesaggistico dell'intervento (modificazioni) e dei possibili effetti negativi (alterazioni). Tali indicazioni possono essere utili per semplificare ed esplicitare le motivazioni alla base delle attività di definizione e valutazione degli effetti paesaggistici degli interventi.

3.5.2 Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Ai sensi dell'art.28, co. 4 del codice dei beni culturali, *in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali o la dichiarazione di cui all'articolo 13 dello stesso codice, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.*

Tale disposto è quindi normato dall'articolo 95 e seguenti del codice dei contratti (TU 163).

Con Circolare n.10 del giugno 2012 il Ministero per i Beni Culturali ha infine fornito indicazioni operative per le procedure da seguirsi in relazione a tale verifica preventiva, nelle more della pubblicazione delle linee guida di cui all'art.96, co. 6, del d.lgs.163/2006.

E' l'unico caso in cui anche per gli interventi del SII (settore speciale) è richiamata la necessità di redazione del progetto, e nello specifico preliminare. In tal senso può essere acquisita anche autonomamente dal Gestore.

Procedura e Documentazione per la verifica preventiva dell'interesse archeologico

Fase preliminare (art.95 d.lgs.163/06)

Al momento della redazione del progetto preliminare il Gestore si documenterà presso il comune territorialmente interessato dall'opera in progetto sull'eventuale interesse archeologico dell'area.

Laddove l'area sia classificata quale zona di interesse archeologico il Gestore trasmette al soprintendente territorialmente competente copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, con idonea documentazione (**fascicolo archeologico**) che raccolga ed elabori

gli elementi archeologici accertati e presunti relativi all'area in cui l'intervento ricade. Per le opere a rete devono essere allegate le fotointerpretazioni.

Può essere ammessa, previa valutazione della Soprintendenza, una semplificazione/riduzione degli elaborati da allegare al progetto preliminare ai fini archeologici

Le informazioni utili a tale scopo sono rese disponibili presso gli archivi delle Soprintendenze.

Tale documentazione è elaborata mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia (vedi art.95, co.1, d.lgs.163/06).

Gli elaborati facenti parte del fascicolo archeologico devono essere impostati secondo gli standard reperibili sul sito www.iccd.beniculturali.it.

La fase preliminare può essere non prevista per interventi sotto soglia comunitaria laddove:

- i lavori ricadono in aree sottoposte a tutela con decreti di dichiarazione e/o verifica dell'interesse culturale ai sensi degli art.12 e 13 del Codice (fattispecie di cui all'art.95, co.7 del Codice), in tali casi si passa direttamente alla fase successiva;

- opere di estensione molto limitata da realizzare in aree già ampiamente documentate e note o per le quali le Soprintendenze dispongono agli atti di esaurienti elementi conoscitivi per poter già esprimere il proprio parere in relazione alla sottoposizione o meno dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (es. centri storici in area contigua ad altra già indagata).

Prima fase di verifica (art.96, co.1, a) d.lgs.163/06)

Laddove la Soprintendenza intenda avviare la procedura di verifica, potrà valutare se proporre la sottoscrizione dell'accordo di cui all'art.96, co.7 per regolamentare i rapporti con la stazione appaltante (es. grandi cantieri urbani).

Nella prima fase della verifica, integrativa della progettazione preliminare, è prevista l'esecuzione di indagini geognostiche e di saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area. Tali indagini sono eseguite in regime di riserva statale a cura e spese della stazione appaltante. Per tale procedura la Soprintendenza può avviare le procedure di propria competenza per l'occupazione temporanea. La stazione appaltante offre supporto tecnico sostiene gli oneri economici delle aree. Le attività possono essere affidate ai soggetti che hanno avuto l'incarico della fase preliminare, previo parere vincolante della Soprintendenza.

Alla conclusione di questa fase la Soprintendenza descrive gli **elementi archeologicamente significativi** che giustificano il passaggio alla seconda fase. In assenza di tali elementi la procedura si ritiene terminata e il Soprintendente rilascia il parere conclusivo.

Seconda fase di verifica (art.96, co.1, b) d.lgs.163/06)

La seconda fase della verifica, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva, prevede l'esecuzione di scavi e sondaggi .

In tale fase sono valutati gli aspetti di compatibilità dell'opera pubblica con la tutela del patrimonio archeologico.

Laddove già dalla fase preliminare risulti evidente la necessità di scavi archeologici si potrà unificare la prima e la seconda fase dell'art.96, co.1 effettuando in un'unica soluzione le indagini archeologiche ritenute necessarie.

La stazione appaltante riceve dalla soprintendenza le direttive del progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico. Il progetto dello scavo è sottoposto all'approvazione del Soprintendente, il quale valuta l'inserimento di dispositivi a tutela di importanti rinvenimenti emersi durante la prima fase, che potrebbero portare modifiche al progetto. I risultati delle indagini previste dal progetto di scavo integrano il progetto dell'opera.

Conclusione della procedura (art.96, co.2 d.lgs.163/06)

La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene i risultati delle indagini svolte e dei risultati ottenuti. Nel contesto di tale approvazione è quindi espresso il parere di competenza sull'opera pubblica. Sono distinguibili tre esiti diversi:

- a) Contesti in cui lo scavo esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
- b) Contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio/rimontaggio/musealizzazione in altra sede;
- c) Complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

Nel caso in cui alla fattispecie c) l'azione di tutela incide fortemente sull'opera da realizzare e può determinare varianti, anche sostanziali, dell'opera in progetto.

3.5.3 Vincolo idrogeologico e forestale (autorizzazione ai sensi del R.D. 30.12.1923 n.3267)

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico². Partendo da questo presupposto detto Vincolo, in generale, non preclude la possibilità di intervenire sul territorio. Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l'intervento richiesto può produrre i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267/23.

Per i dettagli deve essere verificata la **NORMATIVA REGIONALE**.

3.5.4 Autorizzazioni e Concessioni Idrauliche (R.D. 523/1904)

E' fatto divieto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel R.D. n. 523 del 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" all'art. 96 lettera f), di realizzare opere di movimentazione del terreno e piantagioni ad una distanza inferiore a 4 metri dal piede dell'argine e suoi accessori mentre per edifici, manufatti e scavi la distanza non può essere inferiore a 10 metri. Tale

²Tutti i terreni coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico.

ANEA - Approvazione progetti definitivi ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006

disposizione, ai fini della sicurezza idraulica, si applica anche nel caso in cui il corso d'acqua non sia arginato: ipotesi per la quale la distanza viene calcolata dal ciglio superiore della sponda.

Per i dettagli deve essere verificata la **NORMATIVA REGIONALE**.

3.5.5 Concessioni di derivazione (R.D. 1775/1933)

Ai sensi del T.U. 11.12.1933 n.1775, la concessione di derivazione di acque pubbliche sia superficiali da corsi d'acqua sia sotterranee è necessaria ogni qualvolta soggetti pubblici o privati (Amministrazioni pubbliche, Aziende, Gestori di servizi, cittadini privati, ecc...) si apprestano ad utilizzare acque pubbliche superficiali e/o sotterranee per usi diversi da quello domestico.

Per i dettagli deve essere verificata la **NORMATIVA REGIONALE**.

3.5.6 Nullaosta alla costruzione per condutture elettriche o metalliche (artt. 111, 112, 120 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e/o dell'art. 95 del D.Lgs. 01.08.2003 n. 259)

L'ufficio interferenze elettriche rilascia i nulla-osta ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/03 - Codice delle comunicazioni elettroniche, che recita "nessuna conduttura di energia elettrica o tubazione metallica sotterranea può essere costruita, modificata o spostata senza che sui relativi progetti sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta da parte dell'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico".

3.5.7 Autorizzazione sismica (d.P.R. 380/2001)

Per l'esecuzione di lavori in zona sismica non è sufficiente il solo titolo abilitativo edilizio, ma è indispensabile la preventiva denuncia dell'intervento che si intende realizzare e il rilascio della specifica autorizzazione, come previsto dagli articoli 93 e 94 del Dpr n. 380/2001. In tali casi non si possono iniziare i lavori prima del rilascio dell'autorizzazione. Alle Regioni spetta la competenza autorizzatoria.

Gli obblighi di denuncia e autorizzazione, sussistono anche nelle zone a basso rischio sismico e a prescindere dall'entità delle opere e della natura dei materiali impiegati. In tali casi si procede mediante preavviso scritto e deposito del progetto. La struttura regionale competente procede mediante verifica a campione dei progetti.

Alla domanda per ottenere l'autorizzazione sismica va allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, il cui contenuto minimo è stabilito dalle singole Regioni, ma che andrà comunque redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008) e a quanto stabilito dall'articolo 93 del DPR n. 380/2001. Il progetto dovrà pertanto essere accompagnato da adeguate planimetria, piante, prospetti e sezioni, nonché da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Andrà inoltre allegata "una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione".

3.6 Modulistica (FAC – SIMILI)

Modelli tipo che l'EGATO può predisporre e personalizzare sia per le funzioni interne che per regolamentare la procedura di approvazione del progetto nei confronti del GESTORE.

MODELLO 1 – ELENCO DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

(Sintesi richiesta di approvazione da compilarsi da parte del GESTORE)

Scheda Approvazione Progetti Documentazione/elaborati per l'approvazione dei progetti di cui al Programmamdegli Interventi

DENOMINAZIONE GESTORE: _____

TITOLO	INTERVENTO	DA	PROGRAMMA	DEGLI	INTERVENTI:
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Progetto trasmesso con nota del _____ Prot. n. _____ (ns. P.G. del _____, n. _____) – **COPIA ALLEGATA**

Nel seguente formato:

- Copie cartacee n. _____
- Copie su CD n. _____

Codice CUP: _____

Nominativo/iRUP o Responsabile/idel Procedimento: _____

Nominativo progettista/i: _____

L'intervento beneficia di qualche forma di finanziamento pubblico?

SI: _____

NO

COMPATIBILITA' PIANIFICAZIONE D'AMBITO

Verifica/compatibilità con il Programma degli Interventi (annualità _____):

- Tipologia intervento: fognatura e depurazione – intervento n. _____

acquedotto – intervento n. _____

- Criticità: _____

- Tempistiche: inizio lavori/attività _____ ultimazione lavori _____

- Coerenza con le tempistiche programmate: SI NO

- Importo progetto (IVA esclusa) da Programma degli Interventi: € _____

- Importo diverso da quello del Quadro economico: NO

SI – Motivazione: _____

Verifica/compatibilità al Piano d'Ambito vigente:

compatibilità agli obiettivi di piano sia dal punto di vista tecnico che economico

1: _____

2: _____

3: _____

...

verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale previsto dalla pianificazione (verifica della risoluzione delle criticità alla base della programmazione dell'intervento)

VERIFICA DOCUMENTALE

verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare: Si trasmettono i seguenti documenti (in copia cartacea e/o digitale sottoscritta):

<input type="checkbox"/> Documento Preliminare alla Progettazione (DPP)
oppure
<input type="checkbox"/> MASTER PLAN (titolo).....
oppure
<input type="checkbox"/> Relazione illustrativa del progetto preliminare

Documenti progetto definitivo (art. 24d.P.R. n. 207/2010):

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) piano particellare di esproprio;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

1. verifica dell'inserimento, tra la documentazione progettuale trasmessa, anche di tutti gli elementi previsti per il/i livello/i di progettazione omesso/i (rif. art. 93, comma 2, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);

2. verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo eventuale precedente esame

3. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente

4. verifica della documentazione trasmessa in allegato al progetto:

Copertura finanziaria - **COPIA ALLEGATA**, per € _____ (IVA esclusa)

- da parte di _____

- tramite il seguente documento: _____

- sottoscritto da: _____;

Documento di approvazione del progetto da parte del Gestore - **COPIA ALLEGATA** con:

- Certificazione del RUP o del responsabile del procedimento incaricato, attestante la verifica condotta sulla documentazione presentata (ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 53 del DPR 207/2010). Tale certificazione si esplica in una relazione sintetica nella quale sono descritte eventuali motivazioni per l'esclusione di alcuni elaborati progettuali perché non cogenti per il procedimento; l'elenco dei soggetti da invitare in conferenza dei servizi con riferimento ai pareri da ottenere e agli elaborati di dettaglio eventualmente funzionali all'espressione di tali pareri (vedi anche lettera g); la conformità urbanistica dell'opera da realizzare ed i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici oltre ad eventuali altri pareri da acquisire ed interferenze specifiche;
- Certificazione del RUP o del responsabile del procedimento incaricato, attestante la regolarità dell'avvio del procedimento ai privati con allegata comunicazione di avvio del procedimento, osservazioni pervenute e controdeduzioni formulate.

5. verifica della compatibilità urbanistica: SI

NO

In conformità ai principi di cui alla verifica progettuale da parte della stazione appaltante, nell'analisi della documentazione progettuale, le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo (in coerenza con quanto previsto all'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010):

- a) affidabilità;
- b) completezza ed adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

MODELLO 2 – ELENCO ENTI/SOGGETTI DA CONVOCARE PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI

(Da compilarsi da parte del Gestore)

	COMPETENZA	PARERE	Elaborati progettuali di riferimento
Comune di Settore.....			
Provincia di..... settore.....			
Autorità di Bacino del Fiume			
Regione Ufficio.....			
Azienda sanitaria locale.....			
Arpa. Dipartimento.....			
Direzione regionale Beni Culturali			
Soprintendenza Beni Archeologici di			
Soprintendenza Beni Architettonici e paesaggistici di			
Consorzio di Bonifica di			
Ente gestore sotto- servizi.....			
RFI (infrastrutture ferroviarie)			
Vigili del Fuoco di.....			
ANAS			

MODELLO 3 – FAC-SIMILE LETTERA CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI

Oggetto: **Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento**
"....."nel comune di - Indizione e Convocazione.

Premesso che

- Con nota prot. n./..... agli atti con prot. n. del ././., la soc. GESTORESpA in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato ha richiesto l'approvazione del progetto definitivo denominato ".....";
- Le opere fanno parte del Programma degli Interventi (o PdA) approvato con n.del ./././., e l'intervento è individuato al codice
- Per la realizzazione dell'intervento risulta necessario procedere, nei confronti dei soggetti individuati negli elaborati progettuali (allegato) prodotti da GESTORE S.p.a., a esproprio/asservimento e ad occupazione temporanea su terreni di loro proprietà;
- Con nota raccomandata GESTORE ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento ai privati dai quali non sono/sono pervenute osservazioni;

Vista la L.R. che istituisce l'Ente di Governo dell'Ambito;

Visto l'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006;

Vista la (atti organizzativi di attribuzione di responsabilità dei vari procedimenti ai sensi della L.241/1990)

Ritenuto che la presente abbia effetto anche come comunicazione di avvio del procedimento per l'approvazione del progetto e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

Visto l'art. 97 del D.Lgs. 163/2006;

Visto l'art. 6 comma 1, lett. c) della L 241/1990,

è indetta in data odierna e CONVOCATO per il giorno ./././., alle ore xx:xx

presso la sede di

la Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto DEFINITIVO denominato
"....." con apposizione del vincolo espropriativo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera

Ai sensi dell' art. 14 ter, comma 6 della L 241/90, al fine di non pregiudicare i lavori della Conferenza, i destinatari in indirizzo sono invitati ad assicurare la partecipazione di un proprio rappresentante legittimato ad apportare il contributo in nome e per conto dell'Ente rappresentato, tramite specifica delega (la delega dovrà essere consegnata all'atto di insediamento della seduta della Conferenza). Nel caso in cui il rappresentante per la veste giuridica e per le funzioni assegnategli non necessiti di tale delega lo dichiarerà a verbale.

Nel caso in cui l'Amministrazione invitata non possa partecipare alla seduta la stessa dovrà far pervenire a questo ENTE il proprio parere, il quale sarà allegato al verbale della seduta. Il contributo dovrà essere trasmesso tramite PEC all'indirizzo o all'indirizzo

Si ricorda che, ai sensi del comma 7, dell'art. 14-ter della Legge 241/1990, **"Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"**.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato partecipa senza diritto di voto alla Conferenza in qualità di soggetto proponente.

Il Responsabile del Procedimento di EGATO è (XXXXX@YYYYYY.ZZZ, Tel.....).

Il progetto è disponibile per la consultazione al seguente indirizzo web o ufficio:

Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti contattare il Responsabile del Procedimento, o, per GESTORESpA, il

Distinti saluti.

MODELLO 4 – FAC-SIMILE ATTO (DECRETO, DETERMINA, DISPOSIZIONE) DI APPROVAZIONE
DEL PROGETTO

ATTO ... DEL
N. DEL

OGGETTO: Art. 158bis D.Lgs. 152/2006. Progetto definitivo denominato Approvazione con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale variante urbanistica e rilascio del titolo abilitativo.

IL

PREMESSO CHE con L.R.

- è stata istituito l'Ente di Governo dell'Ambito....
-

DATO ATTO CHE:

- Individuazione dell' - organo preposto o dirigente o altro- all' approvazione dell'atto finale di approvazione

RICHIAMATO atto organizzativo di attribuzione di responsabilità sui procedimenti;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.158bis D.Lgs. 152/2006 L'Ente di Governo dell'Ambito approva i progetti definitivi degli interventi previsti nella vigente Pianificazione di Ambito;

VISTA l'istruttoria del Responsabile del procedimento della CdStrasmessa a per l'adozione del provvedimento finale di approvazione del progetto di cui trattasi (Allegato n.);

VISTO pertanto il progetto definitivo relativo alla realizzazione....., il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente *ATTO* (Allegato), presentato a questo Ente dal Gestore con lettera in atti al prot. n. del

DATO ATTO CHE tale intervento è previsto nel PdIdel Gestore approvato con. E l'intervento è individuato al codice

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui trattasi risulta necessario procedere nei confronti dei soggetti individuati negli elaborati progettuali, ad esproprio/asservimento e occupazione temporanea su terreni di loro proprietà;

CONSIDERATO CHE ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006, si è provveduto a convocare, con nota prot., apposita Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto in questione;

VISTO il verbale in data della Conferenza di Servizi (allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale - Allegato n.....) nel quale:

si dà atto che tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla osta ed assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente per l'approvazione del progetto definitivo relativo a..... sono stati acquisiti;

si dà atto, inoltre che con atto finale di sarà adottato il provvedimento finale di competenza previsto all'art.14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/1990 (approvazione progetto e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera), e che dalla data di tale atto risulterà efficace il vincolo preordinato all'esproprio – apposto con conferenza di servizi - e dichiarata la pubblica utilità dell'opera, nonché l'indifferibilità e l'urgenza della stessa;

Dato atto che risulta necessaria e quindi approvata la variante urbanistica di cui ai terreni interessati

Dato atto del necessario titolo abilitativo per l'opera in oggetto

si dichiara, per quanto di competenza della Conferenza di servizi, approvato il progetto definitivo di cui trattasi e apposto il vincolo preordinato all'esproprio.

VISTI gli artt. 6, comma1, lett. e) e 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

DISPONE/DETERMINA/DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente ATTO (*Determina, Decreto....*);
2. DI PRENDERE ATTO:
 - della relazione istruttoria in data a firma del Responsabile in base alla quale *"Si ritiene che l'Ente possa procedere nell'approvazione del progetto definitivo relativo"* (Allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale - Allegato n.);
 - che la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo denominato *"....."*, si è conclusa con esito favorevole all'esecuzione dell'opera (verbale allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale – Allegato n.);
3. DI APPROVARE ai sensi di quanto disposto all'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 il progetto definitivo denominato *"....."*, i cui elaborati sono allegati su supporto digitale al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n.3);
4. DI DARE ATTO CHE il Gestore SpA dovrà attenersi alle raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri, rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società chiamati ad esprimersi in merito all'opera nell'ambito della Conferenza di servizi e riportati negli allegati al presente ATTO (*Determina, Decreto, ...*);
5. *[DI DICHIARARE l'indifferibilità e l'urgenza dell'opera in progetto;]*

6. *[DI APPROVARE la variante urbanistica ai sensi del comma 2 dell'art.158bis del d.lgs.152/2006;]*
7. *DI RILASCIARE il necessario titolo abilitativo per la costruzione dell'opera;*
8. *DI DISPORRE, ai sensi dell'art.12, comma 1, lettera b), del DPR 327/2001 e dell'art.158bis del d.lgs.152/2006 la dichiarazione di pubblica utilità della suddetta opera [e la contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio secondo il piano particellare di cui al progetto definitivo in oggetto;]*
9. *[DI DEMANDARE a SpA tutte le operazioni connesse al procedimento espropriativo in ragione dell'articolo della Convenzione di affidamento;]*
10. *DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al per la registrazione sull'Albo on-line dell'Ente;*
11. *DI INCARICARE il Responsabile della trasmissione di copia del presente ATTO (Determina, Decreto, ...) ai soggetti pubblici e privati intervenuti in Conferenza di Servizi e al comune per prendere atto della variante approvata.*

4 Ricognizione in merito all' iter di approvazione degli interventi ante 158bis


Di seguito vengono presentati i primi risultati della ricognizione in merito all'iter di approvazione degli interventi ante 158bis.

4.1 Informazioni generali sul campione

Gli Enti di Governo dell'Ambito del campione analizzato sono situati in nove regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Marche, Lazio, Toscana e Sardegna. I dati del campione riguardano:

- 14 Enti di Governo dell'Ambito;
- 2325 Comuni;
- oltre 20 milioni di popolazione servita;
- 167 gestioni (di cui 60 gestori e 107 gestioni in economia).

Per quanto riguarda la forma giuridica dell'Ente di Governo dell'Ambito la composizione è la seguente (non in tutti i casi è stata fornita una risposta):



4.2 Approvazione progetti ante 158bis

Nell'71% degli Enti non esiste una norma regionale ante 158-bis che deleghi all'Ente di Governo dell'Ambito l'approvazione dei progetti. Solo in quattro casi è presente:

- in Piemonte L. R. n. 6/08 in merito a "Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche" e D.G.R. n. 21 – 10278 del 16/12/2008 "Atto di Indirizzo e coordinamento dei progetti riguardanti le infrastrutture del servizio idrico integrato e relative procedure di esproprio";
- in Veneto L.R. 27/2003 e DGR 4458 del 29/12/2004;
- in Sardegna D.G.R. Sardegna n°36/4 del 27/06/2005;
- in Toscana L.R. 69/2011.


Pur in assenza di una norma in merito però è stato specificato quanto segue:

- per quanto riguarda il Lazio, è il gestore che ha sempre provveduto all'avvio di procedure di approvazione presso ogni singolo Comune coinvolto di volta in volta dalle opere del SII,

rimettendosi alle decisioni dei singoli consigli comunali in relazione alle approvazioni dei progetti e delle eventuali varianti urbanistiche necessarie;

- per quanto riguarda le Marche, è attraverso la Delibera Amministrativa di approvazione del Disciplinare Tecnico relativo alla Convezione tipo per regolare i rapporti tra gestore e Autorità di Ambito che viene attribuita a quest'ultima l'approvazione dei progetti (per quanto di sua competenza) e la L.R. 10/1999 attribuisce ai Comuni la funzione amministrativa di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione, previo parere della Provincia e dell'Autorità di Ambito;
- per quanto riguarda la Lombardia, la L.R. 26/2003 e s.m.i. prevede all'art. 48 in merito all'attribuzione delle funzioni alle Autorità di Ambito "la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico" e quindi anche se non espressamente previsto dalla legge, la verifica e approvazione delle progettazioni, dal momento che rientra in tali attività; inoltre tale norma attribuisce sempre all'Autorità di Ambito "la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato previste nel piano d'ambito, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al d.p.r. n. 327/2001, con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo".

Per quanto riguarda la tipologia di progetti sottoposti ad approvazione, è stata fornita una riposta nel 43% dei casi con la seguente suddivisione:



In solo un caso la Conferenza dei servizi risulta essere obbligatoria.

Per quanto riguarda la tipologia di atto conclusivo del procedimento, solo in cinque casi è stato indicato e si tratta di:

- Determinazione Dirigenziale, la quale successivamente è oggetto di apposita Delibera di presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo dell'Autorità;
- determinazione del Direttore Generale;
- deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- decreto del Direttore Generale;
- deliberazione (Delibera del Comitato Esecutivo dell'Ente e successivamente Delibera del Commissario Straordinario).

Nel primo caso la forma giuridica dell'ente è quella di ente pubblico non economico, mentre nel terzo di azienda speciale.

Per quanto riguarda la dichiarazione di pubblica utilità, nel 71% dei casi l'Ente di Governo dell'Ambito è il soggetto individuato per la pubblica utilità. Come riportato sopra, nel caso della regione Lombardia questa funzione viene attribuita attraverso l'art. 48 comma 2 della L.R. 26/2003 e s.m.i.. In un caso in cui è stata data risposta negativa è stato specificato che i soggetti individuati per la pubblica utilità sono in Comuni. In un caso in cui è stata fornita risposta positiva è stato specificato solo per inadempienza dei Comuni.

Per quanto riguarda la delega dei poteri espropriativi, solo il 36% delega al gestore. In un caso in cui l'Ente di Governo dell'Ambito ha la forma giuridica di ente pubblico non economico, viene specificato che tale delega è stata effettuata tramite Determinazione Dirigenziale, mentre in un altro caso con determina dell'assemblea dell'Ente. Per il resto del campione è stato specificato quanto segue:

- in due casi appartenenti alla stessa regione, sono i Comuni eventualmente a delegare al gestore i poteri espropriativi;
- in un caso, a volte procede il Comune e a volte il gestore;
- in un caso, i poteri espropriativi erano delegati al gestore attraverso una precedente Convezione di Gestione, che continua a svolgerli in transitorio rendendosi necessaria una formalizzazione delle delega;
- in un caso è stato specificato che verrà delegato il gestore in seguito al 158-bis;
- in un caso la procedura di esproprio di competenza dei comuni e il gestore svolge attività di supporto.

Nel 57% dei casi la stazione appaltante è il gestore.

Per quanto riguarda il numero dei progetti approvati, solo il 57% del campione ha fornito una risposta. La media dei progetti approvati è di ca. 30 (non sempre sono vere e proprie approvazione e raramente è stata fatta conferenza di servizi). Nel grafico seguente viene riportata la ripartizione per tipologia di progetto:

